



P.F. PROGRESSO FONTANA A.S.D.

Via di Saliceto, 36 – 40128 Bologna
Codice Fiscale 80086360379 – P. IVA 03719190377
www.pfpattinaggio.it - info@pfpattinaggio.it

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il presente documento redatto dalla P.F. Progresso Fontana ASD aderisce alle disposizioni del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché al "Regolamento per la tutela dei tesserati - Safeguarding Policy" e alle "Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" emanate dalla FISR.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente documento:

- a) stabilisce le misure per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni indicate nel D.lgs. n. 198/2006 relativo ai Tesserati, specialmente se minori, all'interno dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Progresso Fontana (anche semplicemente denominata "Società");
- b) riconosce il diritto fondamentale dei Tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, garantendo la protezione da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come stabilito dal D.lgs. n. 198/2006. Questa tutela è estesa indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, status finanziario, origine, capacità fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati è di primaria importanza e prevale sul risultato sportivo;
- c) costituisce il complesso delle Linee Guida e dei Principi ai quali la Società e tutti i suoi Tesserati sono tenuti ad adeguarsi al fine di perseguire:
 - la promozione dei diritti precedentemente menzionati;
 - la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che garantiscano la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specialmente dei minori, assicurando l'uguaglianza, l'equità e valorizzando le diversità;
 - la consapevolezza dei Tesserati riguardo ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e protezioni;
 - l'identificazione e l'implementazione di adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia da parte della Società, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FISR, al fine di

ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, soprattutto nei confronti dei Tesserati minori;

- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di abusi, violenza e discriminazione, garantendo la protezione dei segnalanti;
- l'informazione dei Tesserati, inclusi i minori, sulle misure e le procedure di prevenzione e contrasto agli abusi, alla violenza e alla discriminazione, con particolare enfasi sulle procedure di segnalazione;
- la partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FISR nel contesto delle politiche di salvaguardia adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano, con qualsiasi ruolo o titolo, all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia della Società.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Sono tenuti al rispetto del presente documento i seguenti soggetti:
 - a) i tesserati FISR o altri Enti sportivi a cui la Società risulta affiliata, in conformità a quanto stabilito dai relativi Statuti e Regolamenti;
 - b) tutti coloro che svolgono attività lavorativa o di volontariato per conto della Società;
 - c) tutti coloro che, in qualsiasi capacità, hanno rapporti con la Società.

Art. 3 - Tipologie di Comportamenti Rilevanti

1. Ai fini del presente documento, sono considerati comportamenti rilevanti i seguenti:
 - a. abuso psicologico: comprende qualsiasi atto intenzionale e indesiderato, come l'isolamento, la restrizione, la mancanza di rispetto, l'intimidazione o altre azioni che possano compromettere l'identità, la dignità e l'autostima del Tesserato, anche attraverso mezzi digitali;
 - b. abuso fisico: coinvolge atti deliberati e indesiderati, come botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o il lancio di oggetti, che possono causare danni fisici, lesioni o compromettere lo sviluppo psico-fisico, inclusi comportamenti come l'imporre carichi di allenamento inappropriati o l'uso improprio di strumenti sportivi;
 - c. molestia sessuale: comprendono comportamenti sessuali o linguaggio inappropriato, nonché richieste indesiderate o non gradite a sfondo sessuale, che causano fastidio o disturbo;
 - d. abuso sessuale: coinvolge comportamenti di natura sessuale non consensuale o il cui consenso è manipolato o negato, inclusi comportamenti coercitivi nei confronti del Tesserato;
 - e. violenza di genere: comprende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere;

- f. bullismo e cyberbullismo: include comportamenti offensivi e aggressivi, anche online, mirati a esercitare potere o controllo sui Tesserati, creando condizioni di disagio, insicurezza o esclusione;
- g. nonnismo (hazing): comporta iniziative umilianti e pericolose da parte di membri anziani verso i nuovi membri del gruppo;
- h. abuso di matrice religiosa: comprende ogni atto che limita o condiziona il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa;
- i. abuso dei mezzi di correzione: coinvolge l'uso improprio del potere correttivo e disciplinare nei confronti di un Tesserato;
- j. negligenza: si verifica quando un Tesserato, nonostante sia a conoscenza di un evento rilevante, omette di intervenire o segnalare, causando o permettendo un danno o un pericolo imminente di danno;
- k. incuria: comporta la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- l. altri comportamenti discriminatori: includono qualsiasi comportamento finalizzato a discriminare sulla base di etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Rientrano inoltre tra le condotte rilevanti tutti quei comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità stabilite nel precedente art. 1.

Art. 4 - Principi

- 1. I soggetti indicati nel precedente art. 2 sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai seguenti principi:
 - a. garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale;
 - b. assicurare a ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche;
 - c. prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori;
 - d. segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse ai genitori o tutori legali o agli enti di vigilanza designati;
 - e. rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FISR nel caso sospetti o rilevi condotte conformi ai criteri del presente documento;
 - f. garantire lo svolgimento dell'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo degli atleti, considerando i loro interessi e bisogni;
 - g. pianificare e gestire l'attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;

- h. ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dei genitori o tutori legali per gli atleti minorenni qualora si programmino allenamenti individuali o in orari non abitualmente frequentati;
- i. prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo;
- j. informare chiaramente i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona;
- k. favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 5 - Protezione dei minori

1. La Società è tenuta a richiedere preventivamente una copia del certificato del casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, a tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma di impiego, incaricati di compiti che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Art. 6 - Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni

1. Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati, nonché garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi, la Società nomina un Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, come richiesto anche dall'articolo 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021. Tale nomina è comunicata alla FISR al momento dell'affiliazione, della riaffiliazione/aggregazione e riaggregazione.
2. Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza, e deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) essere tesserato FISR regolare;
 - b) possedere la cittadinanza italiana;
 - c) non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, o con pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;
 - d) non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
3. La nomina del Responsabile viene resa pubblica all'interno dell'associazione (attraverso affissione nella sede e pubblicazione sulla homepage del sito, se disponibile), e inserita nel sistema gestionale federale secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.

4. Il mandato del Responsabile dura quattro anni e può essere rinnovato.
5. In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi, l'associazione ha 30 giorni per nominare un nuovo Responsabile e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.
6. La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo competente dell'associazione. Il Safeguarding Office della FISR viene informato tempestivamente della revoca e dei motivi. L'associazione procede alla sostituzione del Responsabile secondo le procedure indicate al punto precedente.
7. Il Responsabile ha le seguenti responsabilità:
 - a. sorvegliare l'applicazione corretta del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FISR all'interno dell'associazione, così come l'applicazione e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;
 - b. adottare iniziative, anche di carattere urgente, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione nell'associazione, oltre a promuovere iniziative di sensibilizzazione ritenute opportune;
 - c. segnalare al Safeguarding Office eventuali condotte rilevanti e fornire le informazioni o documentazione richiesta;
 - d. rispettare gli obblighi di riservatezza come previsto dall'articolo 14 del "Regolamento per la tutela dei Tesserati" della FISR;
 - e. proporre all'organo competente dell'associazione eventuali aggiornamenti ai Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e ai Codici di condotta, tenendo conto delle esigenze dell'associazione;
 - f. valutare annualmente l'efficacia dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, e sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;
 - g. partecipare agli eventi formativi obbligatori organizzati dalla FISR.

Art. 7 - Obbligo di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'articolo precedente e che coinvolgano Tesserati, in particolare minorenni, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FISR.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti secondo il presente Modello Organizzativo può discuterne con il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FISR.

Art. 8 - Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche con il supporto del Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, si impegna a diffondere ampiamente il presente documento e il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni (vedi Allegato A) tra i propri Tesserati e i volontari coinvolti nell'attività sportiva, in qualsiasi ruolo o funzione. Si impegnano inoltre a mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per garantire la piena applicazione di tali normative, a svolgere verifiche su ogni segnalazione di violazione e a condividere materiale informativo per sensibilizzare e prevenire i disturbi alimentari negli sportivi.
2. Il presente documento sarà pubblicato sul sito web dell'associazione, se disponibile, e/o affisso presso la sede, e sarà portato a conoscenza di tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con la Società.

Art. 9 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - a) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
 - b) violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - c) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - d) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - e) violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
 - f) violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - g) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - h) mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto:
 - a) della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore;

- b) del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione;
- c) dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- d) della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - a) richiamo verbale per mancanze lievi;
 - b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a);
 - c) multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
 - d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
 - e) risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.
3. Ai fini del precedente punto:
 - a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
 - b) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un

- comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
 - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- e) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- a) richiamo verbale per mancanze lievi;

- b) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a);
- c) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- d) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- e) rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

2. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Art. 10 - Norme finali

1. Come previsto dall'Art. 4 delle "Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione", il presente documento viene revisionato dal Consiglio Direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché eventuali integrazioni alle normative della FISR.

Allegato A

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Il presente Codice è stato redatto ai sensi del "Regolamento per la tutela dei tesserati - Safeguarding Policy" e delle "Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" emanati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

1. PRINCIPI GENERALI:

- a) ogni Tesserato ha il dovere di mantenere un ambiente sportivo che sia rispettoso, equo e libero da ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) è un diritto fondamentale di ciascun Tesserato essere trattato con rispetto e dignità, e di essere protetto da ogni tipo di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come previsto dal D.lgs. n. 198/2006. Questo diritto è garantito indipendentemente da razza, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, situazione finanziaria, luogo di nascita, caratteristiche fisiche, intellettuali, relazionali o sportive;
- c) il benessere psicofisico di ogni Tesserato ha sempre la massima priorità, superando anche il successo sportivo;
- d) non sono tollerate discriminazioni di alcun tipo, che siano basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o su qualsiasi altra caratteristica personale, nazionale o sociale, disponibilità economica o altra circostanza;
- e) in caso di violazione delle norme stabilite per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, si applicherà il sistema sanzionatorio di cui all'art.9 del MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA di cui al presente documento;
- f) è espressamente vietata, ripudiata e sanzionata dalla Società ogni forma di:
 - Abuso psicologico, ovvero qualsiasi atto intenzionale e non gradito, compreso l'isolamento, la restrizione, la mancanza di rispetto, la coercizione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa danneggiare l'identità, la dignità e l'autostima di una persona, o influenzare negativamente le sue emozioni, pensieri, valori e convinzioni, oppure disturbare la sua tranquillità. Questi comportamenti possono manifestarsi anche attraverso l'uso di strumenti digitali;
 - Abuso fisico, ovvero ogni atto deliberato, indesiderato, consumato o tentato, che possa includere botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o il lancio di oggetti, con il potenziale di causare danni fisici reali o potenziali, oppure di falsificare intenzionalmente danni alla salute, trauma, lesioni fisiche,

o compromettere lo sviluppo psicofisico di un minore, interferendo con la sua crescita sana e serena. Tali comportamenti possono anche includere il costringere un atleta a svolgere attività fisiche inadeguate per migliorare le prestazioni sportive, come ad esempio l'imposizione di carichi di allenamento non appropriati in base all'età, al genere, alla struttura e alla capacità fisica, oppure forzare atleti malati, feriti o che provano dolore ad allenarsi. In questa categoria rientrano anche comportamenti che favoriscono il consumo di alcol o pratiche di doping, entrambi vietati dalle norme vigenti;

- Molestia sessuale, ovvero qualsiasi atto o comportamento di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che è indesiderato e non gradito e che provoca una grave sensazione di fastidio, disagio o disturbo. Questi comportamenti possono includere l'uso di un linguaggio del corpo inappropriato, la formulazione di osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, così come richieste indesiderate o non gradite di natura sessuale, sia tramite telefonate, messaggi, lettere o altri mezzi di comunicazione, con l'effetto di intimidire, degradare o umiliare;
- Abuso sessuale, ovvero qualsiasi comportamento o azione di natura sessuale, che sia con o senza contatto fisico, e che viene considerato non desiderato, oppure nel quale il consenso è ottenuto in modo forzato, manipolato, non dato o negato. Questo può includere anche il costringere un Tesserato a partecipare a comportamenti sessuali inappropriati o indesiderati, o nell'osservare il Tesserato in situazioni o contesti sessuali non appropriati;
- Violenza di genere, ovvero tutte le forme di violenza, che vanno dalla violenza psicologica e fisica a quella sessuale, inclusi comportamenti persecutori e discriminazioni di genere;
- Bullismo e cyberbullismo, ovvero qualsiasi forma di comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più individui, sia personalmente che attraverso piattaforme online come i social network o altri mezzi di comunicazione. Questi comportamenti possono essere singoli o ripetuti nel tempo e hanno lo scopo di esercitare potere o dominio su uno o più individui. Possono includere atti di prevaricazione, sopraffazione e intimidazione che causano disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento. Tra di essi rientrano umiliazioni, critiche sull'aspetto fisico, minacce verbali (anche in relazione alla performance sportiva), diffusione di notizie false, minacce di violenza fisica o danneggiamento di proprietà della vittima;
- Nonnismo (hazing), ovvero qualsiasi comportamento che implica un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri anziani dello stesso gruppo;
- Abuso di matrice religiosa, ovvero limitare o condizionare il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di praticare il culto, sia in privato che in pubblico, a condizione che non comporti pratiche contrarie al buon costume;
- Abuso dei mezzi di correzione, ovvero superare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare assegnato a un individuo nei confronti della persona

offesa, utilizzandolo in modo inadeguato o per perseguire interessi diversi da quelli per cui è stato conferito dal sistema giuridico federale;

- Negligenza, ovvero l'omissione di intervento da parte di un Tesserato, anche in virtù dei doveri derivanti dalla sua posizione, che, dopo essere venuto a conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, non interviene né segnala la questione al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FISR, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;
- Incuria, ovvero il mancato soddisfacimento dei bisogni fondamentali in termini fisici, medici, educativi ed emotivi;
- Altri comportamenti discriminatori, ovvero ogni altra condotta mirata a produrre un effetto discriminatorio fondato su etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, credenze personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. NORME DI CONDOTTA GENERALI

a) I Tesserati e coloro che partecipano all'attività sportiva in qualsiasi ruolo o capacità NON DEVONO NEL MODO PIÙ ASSOLUTO:

- ✗ discriminare o avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- ✗ colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- ✗ avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- ✗ agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- ✗ Avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- ✗ agire in modi che possano essere abusivi;
- ✗ usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- ✗ comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- ✗ stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;
- ✗ tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- ✗ invitare a momenti conviviali non istituzionali atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- ✗ agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- ✗ discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

b) DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

Con riferimento a quanto previsto dalla "Linee Guida - Politiche di Safeguarding" della FISR di cui all'Art. 11 si stabiliscono i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- ✓ manifestare lealtà, probità e correttezza in tutte le attività connesse o correlate all'ambito sportivo e adottare una condotta improntata al rispetto verso gli altri tesserati;
- ✓ evitare l'uso di un linguaggio inappropriato o allusivo, anche in contesti ludici o scherzosi;
- ✓ assicurare la sicurezza e la salute degli altri tesserati, contribuendo a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- ✓ partecipare attivamente all'educazione e alla formazione nella pratica sportiva sana, offrendo supporto agli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- ✓ promuovere un equilibrio sano tra vita personale e sportiva, valorizzando anche gli aspetti ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- ✓ stabilire rapporti equilibrati con coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i soggetti incaricati della cura degli atleti, o i loro delegati;
- ✓ prevenire e ridurre le dispute, i conflitti e le tensioni attraverso una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- ✓ affrontare con proattività comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- ✓ collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, contrasto e repressione di abusi, violenze e discriminazioni, sia a livello individuale che collettivo;
- ✓ segnalare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società situazioni, anche potenziali, che possano mettere a rischio se stessi o gli altri, causare pericoli, timori o disagi.

c) DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

Con riferimento a quanto previsto dal "Linee Guida - Politiche di Safeguarding" della FISR di cui all'Art. 11 si stabiliscono i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- ✓ contribuire attivamente alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- ✓ evitare qualsiasi abuso o utilizzo improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, soprattutto se minori;
- ✓ partecipare alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- ✓ limitare al minimo indispensabile ogni contatto fisico con i tesserati, soprattutto se minori;
- ✓ favorire un rapporto tra tesserati basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali che possano generare uno stato di soggezione, pericolo o timore, anche attraverso la manipolazione;
- ✓ evitare di creare situazioni di intimità con i tesserati minori;

- ✓ organizzare soluzioni logistiche durante le trasferte per prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati, coinvolgendo coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i loro delegati nelle decisioni;
- ✓ comunicare e condividere con i tesserati minori gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo coloro che hanno la responsabilità genitoriale o i loro delegati nelle scelte;
- ✓ evitare comunicazioni e contatti di natura intima con i tesserati minori, anche tramite i social network;
- ✓ interrompere immediatamente ogni contatto con i tesserati minori se si avvertono situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, e attivare il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società;
- ✓ utilizzare le competenze professionali necessarie nella programmazione e/o gestione dei regimi alimentari in ambito sportivo;
- ✓ segnalare tempestivamente eventuali segni di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- ✓ dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse;
- ✓ promuovere i valori dello sport educando al rifiuto di sostanze o metodi vietati per migliorare le prestazioni sportive dei tesserati;
- ✓ mantenersi costantemente informati sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- ✓ evitare l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per fini educativi e formativi, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai genitori o dai soggetti responsabili della loro cura;
- ✓ segnalare prontamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società situazioni, anche potenziali, che mettano i tesserati a rischio di pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

d) DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Con riferimento a quanto previsto dal "Linee Guida - Politiche di Safeguarding" della FISR di cui all'Art. 11 si stabiliscono i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- ✓ collaborare solidalmente con gli altri atleti, offrendo assistenza e incoraggiamento reciproco;
- ✓ condividere le proprie ambizioni con dirigenti e allenatori sportivi e valutare insieme le proposte riguardanti gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo anche coloro che hanno la responsabilità genitoriale o sono incaricati della cura, e confrontarsi eventualmente con gli altri atleti;
- ✓ comunicare ai dirigenti sportivi e agli allenatori situazioni di ansia, paura o disagio riguardanti sé stessi o altri;
- ✓ prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che possano mettere gli altri atleti in uno stato di soggezione, pericolo o timore, anche attraverso manipolazioni;

- ✓ rispettare e preservare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva;
- ✓ riconoscere e rispettare il ruolo educativo e formativo dei dirigenti sportivi e degli allenatori;
- ✓ mantenere rapporti basati sul rispetto reciproco con gli altri atleti e con tutte le persone coinvolte nell'attività sportiva;
- ✓ segnalare qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti incaricati della cura degli atleti, o ai loro delegati;
- ✓ evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e allenatori, segnalando eventuali comportamenti inappropriati;
- ✓ non diffondere materiale fotografico o video di natura privata o intima senza autorizzazione, segnalando comportamenti non conformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti incaricati della cura, nonché al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società;
- ✓ segnalare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società situazioni, anche potenziali, che possano mettere sé stessi o altri in pericolo o pregiudizio.

3. NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori, è necessario:

- ✓ organizzare l'attività in modo da minimizzare i rischi;
- ✓ essere visibili ad altri adulti, per quanto possibile, durante l'attività con i minori;
- ✓ consentire, quando possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova ai genitori o tutori legali, o agli addetti alla sorveglianza;
- ✓ ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dai genitori o tutori legali qualora siano previste sessioni di allenamento singole e/o in orari non consueti;
- ✓ astenersi dall'utilizzare, riprodurre e diffondere immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai genitori o tutori legali o dagli addetti alla sorveglianza.
- ✓ evitare situazioni di intimità con i Tesserati minori;
- ✓ comunicare e condividere con i Tesserati minori gli obiettivi educativi e formativi, coinvolgendo i genitori o tutori legali o gli addetti alla sorveglianza;
- ✓ astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con i Tesserati minori, anche tramite social network;
- ✓ interrompere immediatamente ogni contatto con i Tesserati minori se si riscontrano situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, informando il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FISR;
- ✓ promuovere una cultura di apertura che consenta a tutto il personale, ai rappresentanti, ai minori e ai loro caregiver di sollevare e discutere liberamente qualsiasi argomento o preoccupazione;

- ✓ mantenere relazioni equilibrate con i genitori o tutori legali e gli addetti alla sorveglianza;
- ✓ informare i minori sul tipo di rapporto che devono aspettarsi con gli allenatori e gli altri membri del sodalizio, incoraggiandoli a segnalare eventuali preoccupazioni;
- ✓ valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e di cosa non lo è, nonché di cosa possono fare in caso di emergenza;
- ✓ mantenere un alto standard personale e professionale;
- ✓ trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
- ✓ favorire la partecipazione attiva dei minori per sviluppare le loro capacità di auto-protezione.

SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE

A titolo esemplificativo, sono considerati segnali di disagio e malessere:

- ⚠ cambi repentini e ingiustificati di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolamento, depressione, paura, sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o partecipare alle gare, che possono essere accompagnati da cali delle performance sportive;
- ⚠ disturbi dell'alimentazione;
- ⚠ segni fisici evidenti o repentini cambiamenti comportamentali, oppure segnali verbali diretti o indiretti di difficoltà;
- ⚠ ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, soprattutto se presenti su parti del corpo normalmente non soggette a tali lesioni e non compatibili con l'attività sportiva;
- ⚠ una ferita per la quale la spiegazione sembra poco plausibile;
- ⚠ il minore che racconta di un'azione di abuso che lo ha coinvolto;
- ⚠ diffidenza verso allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con cui il minore dovrebbe avere un rapporto di fiducia;
- ⚠ trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

Importante : la presenza di uno o più di questi segnali non costituisce di per sé la prova della presenza di abusi, violenza o molestie. Tali segnali devono essere valutati anche considerando i comportamenti tipici dei minori durante alcune fasi dello sviluppo e della crescita, come la preadolescenza e l'adolescenza, durante le quali cambiamenti di umore e comportamento sono comuni anche in assenza di abusi, violenza o molestie.

4. USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE:

- a. deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;
- b. presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;
- c. durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Associazione;

- d. durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;
- e. in caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito a medico/a sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico/a di gara o, in loro assenza, a una persona tecnica formata sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

5. ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE:

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti e alle atlete dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atlete o atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno tecnici, dirigenti o altre persone dello staff, salvo nel caso di parentela stretta. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti e atlete accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Quando l'associazione instaura una relazione lavorativa, indipendentemente dalla forma, con operatori incaricati di svolgere compiti che comportano contatti diretti e regolari con i minori, procede a:

- analizzare i relativi curricula;
- richiede preventivamente una copia del certificato del casellario giudiziale conformemente alla normativa vigente;
- attivare percorsi di informazione/formazione sul tema, partecipazione a corsi e incontri promossi dagli organismi sportivi affiliati.

7. PROCEDURE IN CASO DI POSSIBILE COMPORTAMENTO PREOCCUPANTE

Tutti i Tesserati sono tenuti ad essere attenti nell'individuare situazioni che potrebbero rappresentare rischi per gli altri e devono segnalare ogni preoccupazione, sospetto o certezza riguardante possibili casi di abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione in alternativa alle seguenti figure:

- Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società (Sig.ra Patrizia Galletti - cell. 338-2635577 - mail: responsabileabusi@pfpattinaggio.it);
- Safeguarding Office della FISR (safeguarding@fisir.it).

Chiunque sospetti comportamenti preoccupanti può rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società o contattare direttamente il Safeguarding Office della FISR.

La/Il Responsabile è pronta/o ad ascoltare e ad accogliere le segnalazioni di abusi o di comportamenti di cui si è avuto notizia anche nei confronti di altre persone in associazione. Il suo ruolo è anche quello di esaminare con il Consiglio Direttivo tutte le azioni che possano migliorare la qualità della vita in associazione. Inoltre, se si ritiene, può essere richiesto che le dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse agli organi competente: la/il Responsabile è tenuta/o a rispettare questa volontà a meno che non sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la stessa segnalazione.

In caso di comportamenti che si ritengono penalmente rilevanti, la/il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine;

L'Associazione garantisce l'adozione di misure tese a prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati e tesserate che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato/a nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Nel caso di minori coinvolti, potrebbe essere opportuno segnalare tempestivamente eventuali segnali di disagio ai genitori o tutori legali. Tuttavia, potrebbero verificarsi situazioni in cui collaborare con i genitori o tutori potrebbe essere insufficiente o addirittura dannoso, ad esempio se uno dei genitori fosse coinvolto nell'abuso o dimostrasse incapacità nel gestire la situazione in modo adeguato. In tali casi, sarebbe consigliabile consultare il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società.

8. RISPETTO DELLA PRIVACY

La/Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e il Safeguarding Office della FISR sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti dal "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati" della FISR di cui all'Art. 14.

L'identità del segnalante non può essere divulgata a persone estranee alle autorità competenti per ricevere o trattare le segnalazioni. Questa protezione si estende non solo al nome del segnalante, ma anche a tutte le informazioni della segnalazione che potrebbero indirettamente rivelarne l'identità.

Bologna, 12 giugno 2024.